



COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 3 settembre 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 30-31 agosto e 1° settembre 2019 - Seconda giornata andata

Benevento-Cittadella 4-1
Chievo Verona-Empoli 1-1
Cosenza-Salernitana 0-1
Cremonese-Virtus Entella 0-1
Frosinone-Ascoli 2-1
Juve Stabia-Pisa 0-2
Livorno-Perugia 0-1
Pescara-Pordenone 4-2
Spezia-Crotone 1-2
Trapani-Venezia 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 2

SERIE BKT

Gare del 30-31 agosto e 1° settembre 2019 - Seconda giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. CREMONESE – Soc. VIRTUS ENTELLA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 65 comma 3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.30 del 2 settembre 2019) in merito alla condotta violenta tenuta al 38° del secondo tempo dal calciatore **Antonio Piccolo** (Soc. **Cremonese**) nei confronti del calciatore **Marco Crimi** (Soc. **Virtus Entella**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Piccolo, mentre cercava di liberarsi dalla marcatura, con un gesto repentino del braccio sinistro, colpiva volontariamente con una pugno allo stomaco il calciatore Crimi, provocando la caduta a terra del medesimo;

sentito il Direttore di gara che ha confermato, che né lui né i suoi collaboratori hanno potuto giudicare il gesto in questione;

visti gli artt. 65 comma 3 e 38 CGS;

P.Q.M.

dispone la sanzione della squalifica per **tre giornate** effettive di gara al calciatore **Antonio Piccolo** (Soc. **Cremonese**)

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società **Salernitana** e **Trapani** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **TRAPANI** per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato, all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, oggetti di varia natura che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **COSENZA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammonizione con diffida: alla Soc. **LIVORNO** per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Lega B, consegnato la distinta di gara in ritardo sull'orario previsto.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENEDETTI Simone (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BEGHETTO Andrea (Frosinone)

CARRARO Marco (Perugia)

MEMUSHAJ Ledian (Pescara)

TROIANO Michele (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CIANO Camillo (Frosinone)
CREMONESI Michele (Venezia)
FIRENZE Marco (Salernitana)
GERMONI Luca (Juve Stabia)
VOLTA Massimo (Benevento)

PRIMA SANZIONE

ALOI Salvatore (Trapani)
ANGELLA Gabriele (Perugia)
ARINI Mariano (Cremonese)
BARBERIS Andrea (Crotone)
BARISON Alberto (Pordenone)
BOGDAN Luka (Livorno)
CAVION Michele (Ascoli)
CHIARETTI COSSENZO Lucas (Pordenone)
CICERELLI Emanuele Pio (Salernitana)
DIAW Davide Djily (Cittadella)
FRATTESI Davide (Empoli)
GERBO Alberto (Ascoli)
IDDA Riccardo (Cosenza)
JALLOW Lamin (Salernitana)
LA GUMINA Antonino (Empoli)
LEGITTIMO Matteo (Cosenza)
LOLLO Lorenzo (Venezia)
LUPERINI Gregorio (Trapani)
MELCHIORRI Federico (Perugia)
PETRUCCI Davide (Ascoli)
SEGRE Jacopo (Chievo Verona)
TONUCCI Denis (Juve Stabia)
VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona)
VESELI Frederic (Empoli)
VITIELLO Roberto (Juve Stabia)
ZANELLATO Niccolo (Crotone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CONTINI BARANOVSKY Nikita (Virtus Entella)
JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)
MALLAMO Alessandro (Juve Stabia)
MOLINA Salvatore (Crotone)

NIZZETTO Luca (Virtus Entella)
PAGANINI Luca (Frosinone)
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara)
TUMMINELLO Marco (Pescara)

c) **ALLENATORI**

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BRAGLIA Piero (Cosenza): per essersi, al 40° del secondo tempo, avvicinato con atteggiamento minaccioso al Quarto Ufficiale rivolgendogli epiteti insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'ANGELO Luca (Pisa): doppia ammonizione.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

GAZZOLI Massimo (Virtus Entella)

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 SETTEMBRE 2019

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata